

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 332}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BANDIERA, ZOLLA, FEDERICO

Presentata l'11 agosto 1976

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti ad acquistare obbligazioni emesse per il finanziamento dell'edilizia cooperativa, economica e popolare

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi dell'edilizia abitativa del tipo economico e popolare è ormai un fenomeno presente nella nostra economia da molti anni; gli interventi agevolativi dello Stato previsti dalle varie leggi, per quanto di notevole portata, non sono riusciti a risolvere questo che è certamente uno dei problemi più pressanti. In siffatto quadro va riconosciuto il ruolo insostituibile delle cooperative che con le loro iniziative in ogni settore dell'edilizia abitativa hanno contribuito, in modo determinante, a fornire la casa di abitazione a tanti lavoratori a basso livello di reddito, i quali, altrimenti, non avrebbero potuto accedere all'uso di questo bene essenziale.

Tuttavia, l'intraprendenza e l'iniziativa delle cooperative edilizie trovano un limite, sovente di non facile superamento, nella necessità di ottenere crediti per i quali lo Stato ha disposto agevolazioni e contributi di varia natura. Le difficoltà, non ostante gli sforzi degli istituti di credito, vanno in massima parte ricondotte alle corrispondenti situazioni che gli stessi istituti incontrano nel collocamento sul mercato di titoli obbligazionari dai quali traggono i mezzi finanziari per la erogazione dei mutui.

D'altra parte, lo Stato, nei limiti in cui riconosce l'importanza delle iniziative nell'ambito dell'edilizia economica e popolare

e, in particolare, di quelle promesse dalle cooperative, non può limitarsi alla sola predisposizione dei contributi e disinteressarsi delle altre situazioni che consentono agli stanziamenti di bilancio (contributi) di esplicarsi in finanziamenti. In altri termini, lo Stato, nel quadro degli stessi intenti e dello stesso interesse, deve agevolare, attraverso i suoi organismi finanziari, il collocamento dei titoli obbligazionari la cui emissione è preordinata al finanziamento delle iniziative delle cooperative nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Tali finanziamenti, in particolare, costituiscono lo scopo istituzionale e statutario, voluto espressamente dalla stessa legge istitutiva e quindi esclusivo dell'Istituto nazionale di credito edilizio.

Pertanto, sembra necessario, per un migliore assolvimento di questa funzione, nel quadro che prima si è accennato, che la Cassa depositi e prestiti sia autorizzata ad acquistare le obbligazioni dell'Istituto per il finanziamento delle iniziative di edilizia economica e popolare, agevolata con l'intervento dello Stato o delle Regioni. In questa prima fase, appare opportuno contenere a lire 50 miliardi il limite di intervento della Cassa, per ciascun anno, fermi restando gli eventuali ampliamenti che le circostanze e l'evoluzione del sistema dovessero suggerire.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad acquistare, fino all'importo complessivo di lire 50 miliardi, per ogni anno, le obbligazioni emesse dall'Istituto nazionale di credito edilizio, per il finanziamento dell'edilizia cooperativa, economica e popolare, agevolata e convenzionata, con l'intervento di contributi statali o regionali.